

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di LECCE**

civile

La Corte di appello di Lecce, nelle persone dei seguenti ### dott.ssa ### relatore dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di ### iscritto al n. R.G. 155/2025 Vol. Giurisdiz. promosso da:
S.P.A. (P.IVA ### - C.F. ###) con sede in ### via ###, in persona del legale rappresentante pro tempore avv. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura alle liti in atto, con domicilio digitale eletto alla pec ###; reclamante contro: ### (C.F. ###) nato a ### il ###, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. ### e dalla dott.ssa ### come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del detto difensore, sito in ### alla via ### n. 2 (pec: ###);

reclamato

in contraddittorio con

AVV. ### (C.F. ###) nata a ### il ###, professionista nominato quale ### della crisi;

reclamata

e con l'intervento del

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE (c.f. ###);

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni sostitutive dell'udienza del 25 settembre 2025, al cui contenuto qui si rinvia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10 aprile 2025 il Tribunale di ### in composizione monocratica, a definizione del procedimento nr. XXX/2024 R.G. Proc. Unit. ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal debitore ### con l'assistenza del ### della crisi, avv. ### ritenendo in particolare di dover disattendere l'opposizione proposta dal creditore ### s.p.a., per avere quest'ultima «concesso credito al debitore pur nella consapevolezza delle difficoltà nella restituzione e superando i limiti del merito creditizio», così omettendo la corretta valutazione del «merito creditizio» di cui all'art 124 bis del T.U.B. Il primo giudice ha ritenuto che «la reticente dichiarazione resa sul modulo da ### non integri «la frode prevista dall'art.69, comma 1, ### laddove generiche appaiono le contestazioni mosse da ### in ordine alla sussistenza di colpa grave o malafede», aggiungendo - in punto di onere della prova - testualmente quanto segue: «Peraltro l'### dott.ssa ### ha ritenuto di dover disattendere le osservazioni sulla colpa grave nel sovraindebitamento, evidenziando che i debiti sono stati contratti da ### per far fronte alle esigenze di volta in volta verificatesi, segnatamente ristrutturazione dell'immobile di abitazione e patologie di salute della madre, circostanze non specificamente disattese dal predetto creditore». Per la riforma di tale sentenza l'### del ### s.p.a. (d'ora in poi per brevità ### ha proposto, in data ###, il presente reclamo per i motivi che saranno di seguito esaminati, cui ha resistito ### È stato instaurato il contraddittorio con il ### della crisi ed è stato acquisito il parere del ### Instaurato quindi il contraddittorio, le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza del 25 settembre 2025 e all'esito questa Corte ha riservato la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con il **PRIMO MOTIVO** di reclamo, ### eccepisce la sussistenza di colpa grave nel sovraindebitamento del sig. ### condizione soggettiva ostativa all'accesso alla procedura di

ristrutturazione dei debiti. La reclamante segnala, in particolare, che il sig. #### - per sua stessa ammissione in uno stato di «conclamata incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni» - si sarebbe presentato quale titolare di un reddito netto di €. 2.500,00 mensili, manifestando la volontà di contrarre un finanziamento che avrebbe comportato una spesa di €. 430,00 mensili. In occasione della richiesta di apertura del finanziamento il sig. #### avrebbe quindi dichiarato falsamente di non trovarsi in condizioni di difficoltà economico-finanziarie. La suddetta condotta, unitamente alla molteplicità di obbligazioni contratte, comprova - ad avviso di #### - lo spregiudicato atteggiamento del sig. #### nell'acquisizione di liquidità, ed integrerebbe un atto in malafede, ovvero - in ogni caso - una condotta gravemente colposa, che non consente di riconoscere il requisito della meritevolezza richiesto dall'art. 69, comma 1, c.c.i.i.. #### censura, quindi, il passo della sentenza reclamata in cui il giudice afferma che «generiche appaiono le contestazioni mosse da #### in ordine alla sussistenza di colpa grave o malafede». La difesa di parte reclamante contesta sul punto la violazione dell'art. 2697 c.c. dato che, nel caso di specie, l'onere di provare la presenza di circostanze che escludano la colpa grave nel sovraindebitamento incombe sul debitore. Eccepisce, infine, il mancato assolvimento del detto onere da parte del sig. #### II. Con il secondo motivo di reclamo, #### si duole della malafede nel sovraindebitamento del sig. #### La reclamante valorizza sul punto la circostanza che l'#### abbia reso dichiarazioni false in occasione della richiesta del prestito, allorquando fu chiamato a dare al finanziatore informazioni sulla propria situazione. In particolare, il sig. #### al fine di conseguire il chiesto mutuo, nel questionario utile alla valutazione del merito creditizio ha dichiarato «di non avere finanziamenti in essere, quando, come si legge nella relazione del gestore della crisi, il sig. #### all'epoca aveva in carico tutto il monte debiti portato nella proposta di piano, visto che quello con #### è stato l'ultimo rapporto di finanziamento ad essere stato costituito prima della richiesta di omologa». Ebbene, #### lamenta che il giudice di prime cure abbia disatteso l'eccezione in esame sull'assunto che non potrebbe essere ravvisata la malafede in tali dichiarazioni dell'#### in quanto, a fronte di esse, sarebbe sorto l'obbligo di #### di verificarle secondo il disposto dell'art. 124 bis TUB.

Sottolinea in particolare parte reclamante che: - la malafede qualifica la condotta del debitore, quindi, una volta che essa sia stata tenuta, ed il requisito si sia definitivamente concretato, sarebbe improprio riconoscere rilevanza alla circostanza che il finanziatore avesse o meno la possibilità di accertare la veridicità delle informazioni rese; - il finanziatore non sarebbe tenuto a svolgere accertamenti per verificare la veridicità delle dichiarazioni del debitore sulla sua situazione economica e tanto sarebbe dimostrato sia dal tenore letterale dell'art. 124 bis TUB, che da costante giurisprudenza di merito; - la non condivisibilità dell'argomentazione del Giudice dell'omologa, secondo cui non «può esimere da responsabilità la sottoscrizione da parte del debitore del modulo prestampato e precompilato, il quale non ha le competenze tecniche per calcolare il giusto merito creditizio, per di più se ha chiesto credito in stato di bisogno», sull'assunto che tutto quello che si richiedeva al sig. #### nel questionario era solo di dichiarare se avesse finanziamenti in essere, risposta all'evidenza alla portata del quivis de populo.

III. Il **TERZO MOTIVO** di reclamo è dedicato alla sproporzione delle spese della procedura allocate nel passivo della proposta di piano. Parte reclamante contesta, sia in punto di proporzionalità che di prededuzione, l'allocazione al passivo della proposta di piano di un credito di € 5.200,00 per il compenso dell'#### di un secondo credito di € 5.200,00 in favore di un non meglio precisato "CTP" e, ancora, di un terzo credito di € 5.200,00 in favore del difensore del sig. #### Deduce, in dettaglio, #### che: - I) il compenso dell'OCC non può essere indicato dal debitore o dal gestore della crisi, ma deve essere determinato dal Giudice della procedura a valle dell'esecuzione del piano, dopo la valutazione dell'attività effettivamente svolta dall'#### - II) l'onorario del CTP non è giustificato, trattandosi - al più - di un consulente del sig. #### e non di una figura professionale prevista per legge nella procedura in esame, con conseguente impossibilità di inserire il relativo compenso tra i crediti prededucibili; - ####

parimenti - sulla scorta delle medesime argomentazioni - non può essere inserito tra i crediti prededucibili il compenso del difensore del sig. ###.

IV. - Con il **QUARTO E CONCLUSIVO MOTIVO** di gravame, ### si duole dell'errata quantificazione, per difetto, del credito di ### assumendo che lo stesso ammonti a €. 45.150,00, in luogo di €. 33.647,48, somma posta nel passivo della proposta di piano, contestando che tale riduzione del credito sarebbe rimasta immotivata. V. - Con riferimento ai primi due motivi di reclamo, la difesa del sig. ### ritiene, invece, corretta e conforme ai principi giurisprudenziali in materia di sovraindebitamento la valutazione del Giudice Delegato in merito all'assenza di colpa grave e malafede del resistente, e ciò in quanto «la condizione di sovraindebitamento deve essere valutata tenendo conto della diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni, ma anche del comportamento del creditore, il quale ha l'obbligo di effettuare una corretta valutazione del merito creditizio. Qualora il creditore non abbia adempiuto a tale obbligo, la sua opposizione all'omologa della proposta di ristrutturazione non può essere accolta, in quanto la responsabilità per la situazione di sovraindebitamento è condivisa». ### parte reclamata, quindi, l'art. 124 bis TUB imponeva ad ### un obbligo di verifica diligente e non una mera accettazione passiva delle dichiarazioni del consumatore, in quanto: «### a una semplice crocetta su un modulo, senza effettuare alcuna consultazione delle banche dati pertinenti (come il ### che peraltro ### sostiene di aver consultato senza riscontrare anomalie, il che appare contraddittorio), costituisce una palese violazione dell'obbligo di "credito responsabile". Tale obbligo è posto a presidio del sistema e mira a bilanciare l'asimmetria informativa tra il professionista e il consumatore». La difesa dell'### conclude, quindi, per l'inammissibilità ai sensi dell'art. 69 c.c.i.i. e, comunque, per l'infondatezza nel merito dell'opposizione di ###. Con riferimento al terzo motivo di reclamo, parte resistente ritiene corretta la decisione del Giudice Delegato di considerare tali onorari calcolati al di sotto dei medi tariffari e prededucibili, ciò in quanto, da un lato «le spese di procedura sono state calcolate ex criteri DM 24.9.14 n. 2020 e DM 25.1.2012 n. 30 sulla base dell'attivo (euro 48.564,00) e del passivo (euro 161.879,00) addivenendo applicando le relative percentuali ad un onorario compreso tra un minimo di euro 4.790,00 ad un massimo di euro 6.413,00 (onorario medio euro 5.601,00)» e, dall'altro, esse rientrerebbero «nel riconoscimento della prededucazione ex art. 6 d.lgs 14/2019 come peraltro da ultimo confermato dal decreto correttivo al codice della crisi di impresa approvato ed in vigore dal settembre 2024 ("art 6 comma d)». Con riferimento al quarto ed ultimo motivo di gravame, parte resistente contesta l'«illegittimità del calcolo del credito residuo da ultimo elaborato da ### e riportato nel reclamo in quanto in contrasto con norme imperative poiché richiede anche gli interessi delle rate a scadere». Con parere acquisito in data ### il P.G. ha concluso per il rigetto del reclamo, per essere lo stesso fondato su questioni già dedotte da ### in primo grado e disattese dal primo giudice. VI. - Tanto premesso, questa Corte ritiene di dover esaminare in primo luogo l'eccezione di inammissibilità del reclamo della ### sostenuta dalla difesa di parte reclamata con le seguenti testuali parole: «l'art. 69, comma 2, ### stabilisce un principio fondamentale: il creditore che ha colpevolmente contribuito all'aggravamento della situazione di sovraindebitamento, violando le norme sulla valutazione del merito creditizio, non può formulare opposizione. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in presenza di una colpa di entrambi i soggetti, la condotta del finanziatore, in quanto soggetto professionale, assume un peso determinante e preclude l'opposizione». ### in esame deve essere respinto, in quanto fondato su un'interpretazione non condivisibile dell'art. 69 co. 2 c.c.i.i. sia in chiave letterale, che in ottica sistematica. La disposizione testé citata, infatti, inibisce al creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che abbia violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB, solo la contestazione della convenienza della proposta. Al contrario, la norma in esame non impedisce affatto al medesimo creditore di presentare opposizione per controdedurre sulla correttezza della condotta tenuta nel valutare il merito creditizio in occasione della concessione del finanziamento, o sulla presenza di dolo/colpa grave in capo al debitore. Argomentare in senso

contrario equivarrebbe ad esporre la norma in esame a censura di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto priverebbe la banca creditrice del contraddittorio, dinanzi a un giudice terzo ed imparziale, su un punto fondamentale della propria difesa, quale la valutazione del merito creditizio ex art. 124 bis TUB. La questione relativa ai limiti per l'opposizione/reclamo del creditore c.d. "colpevole" si era, invero, posta sotto la vigenza dell'art. 12 bis L. 3/2012 ed aveva dato adito a contrasti nella giurisprudenza di merito. La formulazione dell'art. 69, co. 2 c.c.i.i., tuttavia, sotto questo profilo è obiettivamente più puntuale e chiara, nel senso dianzi esaminato, come del resto recentemente confermato dalla Corte di cassazione (Cass. Sez. I, 22.07.2025, n. 20672), secondo cui: «il creditore colpevole non può opporsi o reclamare per contestare "la convenienza della proposta", ovvero sia per denunciare la lesione del proprio ed esclusivo interesse economico». Saggiunge la stessa Corte che «letta al contrario, la disposizione fa invece salvo il potere, anche di questi creditori, di proporre in giudizio le loro difese contro l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per cd. motivi giuridici o di legittimità, ovvero sia per la mancanza di uno o più dei requisiti che la legge richiede perché il consumatore possa accedere alla procedura volta alla soluzione del sovraindebitamento». Se ne inferisce che «il testo novellato è dunque chiaramente volto a distinguere opposizione e reclamo per ragioni di convenienza economica (inibiti al creditore colpevole) da opposizione e reclamo volti a contestare la legittimità della domanda (consentiti a tutti i creditori)». Per le ragioni suseposte, pertanto, l'eccezione di inammissibilità del reclamo proposto da #### ex artt. 70, co. 8 e art. 51 c.c.i.i., sollevata dalla difesa di #### deve essere respinta in quanto infondata.

VII. - Questa Corte può ora passare ad esaminare il merito, trattando congiuntamente i primi due motivi di reclamo, in quanto entrambi affrontano - con intensità crescente - il medesimo tema delle condizioni ostative all'accesso alla procedura di ristrutturazione del debito connesse all'elemento soggettivo del sovraindebitamento. Il Giudice di prime cure ha escluso che la dichiarazione resa sul modulo da #### integri la frode prevista dall'art. 69, comma 1, c.c.i.i., considerando generiche le contestazioni mosse da #### in ordine alla sussistenza di colpa grave o malafede in capo al debitore. La valutazione effettuata dal Tribunale non può essere condivisa. Emerge dagli atti di causa che il sig. #### al momento della richiesta di finanziamento alla #### fosse già gravato da ben sei finanziamenti, per un importo complessivo di circa 130.000,00 €. Ma non basta. I suddetti finanziamenti sono tutti compresi in uno strettissimo arco temporale, che va dal 14.10.2019 al 01.11.2022, ed estremamente prossimi a quello da ultimo concesso dalla #### in data ####. Dalla relazione del #### della crisi, contenente i dati succitati, emerge il quadro di un soggetto certamente avvezzo al credito al consumo e quindi ben a conoscenza delle procedure funzionali alla sua concessione/erogazione. È altrettanto provato che nel modulo del 25.11.2022 - in atti - per la valutazione della situazione reddituale e finanziaria, alla voce "attualmente ha finanziamenti in essere", l'#### abbia risposto "NO", rilasciando così una dichiarazione mendace. Che tale dichiarazione sia stata rilasciata da #### all'evidente scopo di propiziare l'accoglimento della richiesta di finanziamento da parte di #### non può essere revocato in dubbio, dal momento che egli non poteva non sapere di avere numerosi altri finanziamenti in essere, al netto di quello con cessione del quinto. Non può essere condiviso l'argomento per il quale l'#### andrebbe scusato perché ha adoperato un modulo prestampato e precompilato, senza avere le competenze tecniche per calcolare il giusto merito creditizio, per di più avendo chiesto credito in stato di bisogno.

Sul punto questa Corte osserva che: - l'utilizzo di un modulo prestampato non esime il dichiarante dalla lettura delle domande contenute nello stesso; - al sig. #### non si chiedeva assolutamente una complessa valutazione del proprio merito creditizio, ma dati di fatto, ossia di comunicare se avesse altri finanziamenti in essere, domanda questa il cui significato è obiettivamente alla portata anche di persone sfornite di specifiche competenze economico/giuridiche; - l'aver richiesto il credito in stato di bisogno non esclude, bensì al contrario suffraga il fatto che la dichiarazione "reticente" sia stata scientemente resa allo scopo di conseguire il finanziamento da parte di #### per il quale l'#### non avrebbe compilato il

suddetto modulo e quindi non avrebbe rilasciato la dichiarazione mendace in esame, in quanto egli «si è limitato ad apporre la firma sull'ultimo foglio come da indicazioni del proponente - un intermediario» costituisce mera allegazione difensiva, del tutto sfornita di prova. È indubitabile, invece, che l'#### abbia consapevolmente reso una dichiarazione non veritiera all'atto del rilascio a #### delle informazioni relative alla propria situazione finanziaria, come si desume incontestabilmente dalla documentazione in atti. Lo stesso modulo sottoscritto dall'#### per la concessione del finanziamento, su carta intestata #### banca, recava l'espressa dicitura «il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, la propria situazione reddituale e finanziaria esistente al momento della suddetta richiesta», con ciò evidentemente richiamando l'attenzione del debitore sulla rilevanza delle dichiarazioni che stava per rendere. Il buon padre di famiglia, quindi, non poteva non comprendere che quella che stava per vergare sul detto modulo non fosse «una semplice crocetta». Né può condividersi quanto ritenuto dal #### della crisi, ossia che debba escludersi la colpa grave nel sovraindebitamento, perché i debiti sarebbero stati contratti da #### per far fronte a esigenze di ristrutturazione dell'abitazione e a spese per patologie della madre, essendo tali affermazioni sfornite della minima prova documentale. Più nel dettaglio, il #### della crisi riferisce - evidentemente de relato - che il debitore avrebbe realizzato interventi per «rendere agibile l'immobile in cui vive l'anziana madre percettrice di un reddito di euro 600,00 e affetta da gravi patologie di salute». La relazione è però a dir poco laconica sul punto, posto che non precisa minimamente il numero, la tipologia e neppure il costo dei detti interventi di ristrutturazione. Allo stesso modo, la relazione si limita ad affermare la sussistenza «di una serie di problemi di salute della madre convivente che lo hanno costretto ad effettuare diverse e costose visite mediche specialistiche fino ad arrivare a sottoporsi a diversi interventi». Anche in questo caso, però, la relazione non specifica il numero, il tipo e neppure il costo delle suddette visite ed interventi (ove non a carico del ####, con ciò impedendo di verificare: - la funzionalità degli interventi di ristrutturazione della casa familiare rispetto alle patologie da cui è affetta la madre del sig. #### e la necessità o meno degli stessi; - la destinazione effettiva dei vari finanziamenti, richiesti in uno stretto lasso temporale, rispetto all'impegno finanziario da sostenere e tuttora ignoto nel suo ammontare; - l'incidenza dei sopravvenuti impegni finanziari sull'equilibrio di bilancio del ménage familiare, tale da rendere impossibile - senza colpa del debitore - l'adempimento delle obbligazioni assunte. Nella relazione non è specificato se la madre, convivente con il debitore, oltre al reddito da pensione di invalidità sia titolare di beni immobili o mobili registrati. La mancanza di riscontro documentale non consente quindi di ritenere i finanziamenti in questione effettivamente necessari per le finalità meramente prospettate nella relazione del #### della crisi. Non vale, a tale scopo, invocare un asserito stato di bisogno del debitore, circostanza che andava - anch'essa - dimostrata. Dal momento che l'art. 69, co. 1, c.c.i.i. ne fa presupposto di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, l'onere della prova sulla diligenza nella richiesta dei finanziamenti - e quindi sull'assenza di colpa grave, malafede o frode - grava sul debitore, ai sensi dell'art. 2697 c.c.. I principi dianzi richiamati consentono di evidenziare l'erroneità dell'argomento per il quale la colpa grave o malafede del debitore, in sede di dichiarazioni preliminari alla concessione del credito, sarebbe superata, e quindi esclusa, nel caso in cui il creditore abbia colpevolmente violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB, determinando la situazione di indebitamento o il suo aggravamento. La tesi in esame si fonda su una palese inversione logica e, in definitiva, sulla non consentita sovrapposizione di piani che, invece, sono - e devo restare - concettualmente distinti. ####. 69 c.c.i.i. disciplina, nei due commi che lo compongono, la condotta di soggetti diversi, ricollegandovi ben distinte sanzioni: I) il primo comma esclude il debitore che abbia determinato la sua condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dall'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti; II) il secondo comma, invece, sanziona il creditore che abbia determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento con colpa o violazione dei principi di cui all'art. 124 bis TUB, impedendogli di presentare opposizione o reclamo per contestare la mera convenienza della proposta. Ne consegue che la valutazione della sussistenza o meno delle condizioni soggettive

ostative di cui al comma 1 dell'art. 69, non solo prescinde totalmente da ogni accertamento rientrante nell'ambito del secondo comma della stessa norma, ma addirittura la precede necessariamente, rappresentando un evidente prius logico-giuridico: intanto il Tribunale passerà ad esaminare il contegno del creditore ex art. 69 co. 2 c.c.i.i., se ed in quanto esistano le condizioni soggettive di ammissibilità dell'istanza di ristrutturazione dei debiti di cui al primo comma dell'art. 69 c.c.i.i. in capo al debitore. Argomentare in senso contrario porta inevitabilmente a conseguenze illogiche. La colpa grave o malafede, presente nel c.d. "foro interno" dell'agente, connota il comportamento dell'aspirante mutuuario quando rilasci le dichiarazioni richieste dal mutuante per la valutazione della propria condizione economico-finanziaria. ### psicologico del mutuuario che abbia sorretto un'azione ormai conclusa (il rilascio di dichiarazioni mendaci nei moduli per la concessione del credito) non può modificarsi ex post, in base al successivo comportamento del mutuante, nell'eventualità (ignota al mutuuario al momento della propria azione) che la banca si determini ad eventuali verifiche delle dichiarazioni rese. Su posizioni del tutto analoghe, del resto, si colloca la giurisprudenza di legittimità. Si consideri Cass. civile, sez. I, ord., 24 luglio 2025 n. 21048, secondo cui: «non si può condividere la tesi di una stretta interferenza tra negligenza della banca nella valutazione del merito creditizio del cliente consumatore e colpa di quest'ultimo nel determinare il suo sovraindebitamento, tale per cui la prima escluderebbe la seconda. I due profili di colpa - con le rispettive conseguenze - sono infatti distinti e ben possono coesistere. Il fatto che il finanziatore non abbia valutato "il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate" nulla toglie alla possibilità che il consumatore abbia, a sua volta, "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode". Pertanto, tale possibilità va accertata dal giudice del merito a prescindere dall'eventuale profilo di colpa del finanziatore. Ciò posto, allora, stabilire una correlazione condizionante tra i due profili - tale per cui, come pretenderebbe parte ricorrente, "la violazione del merito creditizio... porta ad elidere la gravità della colpa del debitore" - significherebbe associare alla negligenza del creditore una conseguenza non prevista dalla legge e, in particolare, dall'art. 69 c.c.i.i., che - nei suoi due commi - definisce e tiene distinti gli effetti della colpa grave (o malafede o frode) del debitore, da quelli della colpa del creditore (di cui la violazione del dovere di adeguata valutazione del merito creditizio da parte del creditore professionale è solo una delle possibili forme)». Si comprende allora anche il perché la giurisprudenza di legittimità sia concorde nell'escludere che il creditore sia sempre e comunque tenuto alla verifica delle dichiarazioni rese dal debitore, sotto la propria responsabilità, sulla sua condizione economico-finanziaria. Valga sul punto quanto recentemente sostenuto da Cass. Sez. I - Ordinanza n. 20725 del 22/07/2025: «in tema reclamo avverso il provvedimento di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, deve escludersi che il creditore bancario, ai fini del rispetto dei doveri di valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB, debba in ogni caso assumere ulteriori informazioni oltre a quanto acquisito dal cliente consumatore, posto che tale disposizione normativa espressamente prescrive che ulteriori informazioni possono essere ottenute consultando una banca dati pertinente solo "ove necessario"; la valutazione della diligenza del soggetto finanziatore, pertanto, va condotta caso per caso, alla stregua delle circostanze di fatto il cui accertamento e apprezzamento compete al giudice del merito e non è ulteriormente sindacabile in sede di legittimità». Saggiunge la medesima Corte che «l'art. 124-bis è chiaro, tanto nel prevedere la possibilità che le «informazioni adeguate» per valutare il merito creditizio siano «fornite dal consumatore stesso», quanto nel prescrivere che ulteriori informazioni siano «ottenute consultando una banca dati pertinente» (non sempre, ma) solo "ove necessario"». La tesi contraria, non solo si pone in contrasto con il tenore letterale dell'art. 124 bis TUB, ma addirittura risulta incoerente con l'obiettivo della semplificazione, perseguito dal ### nei principali settori economico-giuridici ai fini della migliore competitività del sistema-### cui non è estranea la rapidità nella concessione del credito e che si fonda inevitabilmente sul principio di autoresponsabilità del cliente che richieda un finanziamento. Nel caso di specie, quindi, ### non era affatto tenuta ad effettuare ulteriori indagini e ben poteva fare affidamento

sulle dichiarazioni rese dall'#### uomo adulto, dipendente a tempo indeterminato di una solida impresa privata, conosciuta a livello internazionale. Per le ragioni dianzi esposte, i motivi in esame sono fondati ed il reclamo proposto da #### deve essere accolto, in quanto l'#### non soddisfa le condizioni soggettive necessarie per essere ammesso alla ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. c.c.i.i., per avere determinato la sua condizione di sovraindebitamento con colpa grave, ai sensi dell'art. 69, co. 1 c.c.i.i.. Di conseguenza rimangono assorbiti sul piano logico-giuridico tutti i restanti motivi di reclamo. Attesa la novità delle questioni esaminate, nonché la circostanza che sono in corso di procedura siano sopravvenute le pronunce della giurisprudenza di legittimità - di cui si è dato atto in motivazione - che hanno risolto pregressi contrasti della giurisprudenza di merito rilevanti nella decisione del caso, le spese processuali della presente procedura possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto in data #### da #### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore avv. #### contro la sentenza del 10.04.2025 del Tribunale di #### resa nel procedimento iscritto al n. XXXX/2024 R.G. Proc. Unit., di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal debitore #### ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti formulata da ####
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese della presente procedura.

Manda alla #### per le comunicazioni e gli adempimenti di rito e al #### della crisi per i conseguenti adempimenti anche in tema di pubblicità.